

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 692**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore COMPAGNA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 2001**

—————

Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari  
e altre norme in materia di ordinamento delle università

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si prevede in primo luogo la trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari in una terza fascia della docenza universitaria. Come è noto, il predetto ruolo dei ricercatori universitari venne istituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. A differenza delle funzioni tradizionalmente assegnate agli assistenti universitari di ruolo, inerenti comunque l'ambito della docenza, ai ricercatori vennero attribuiti compiti didattici assai limitati, che potevano riguardare solamente momenti integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario. Tale disciplina è stata poi in parte modificata dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, la quale ha previsto che le strutture didattiche, ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo a un insegnamento, possano conferire ai ricercatori l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non hanno diritto ad alcun riserva di posti nei concorsi. La stessa legge n. 341 del 1990 ha inoltre stabilito che, in caso di sdoppiamento - determinato dal numero degli studenti iscritti - di insegnamenti previsti dai corsi di laurea, gli insegnamenti sdoppiati possano essere ricoperti dai ricercatori per supplenza o per affidamento.

A questa già limitata possibilità di utilizzazione didattica dei ricercatori, si è andata sovrapponendo la profonda trasformazione del contesto universitario negli anni successivi all'adozione delle disposizioni sopra ricordate. La sopraggiunta autonomia didattica degli atenei e il più generale processo di riforma dell'università ormai avviato hanno incrementato e reso più flessibile l'offerta formativa, accentuando l'esigenza di un più pieno coinvolgimento dei ricercatori nell'atti-

vità didattica ed una loro considerazione nell'area della docenza, come accadeva per gli assistenti universitari di ruolo; esigenza oltremodo richiamata dall'ormai elevata età media dei ricercatori stessi e dalla ritardata riapertura delle procedure concorsuali per le prime due fasce della docenza universitaria, avvenuta solo con la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante appunto norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.

La XIII legislatura ha affrontato la questione attraverso l'esame del disegno di legge istitutivo della terza fascia dei professori universitari. Il provvedimento (già atto Senato n. 3399 e abbinati, recante quindi il contributo di diverse forze politiche della allora maggioranza e opposizione, poi atto Camera n. 5980) ha iniziato l'iter in Senato, ove è stato a lungo discusso dalla Commissione istruzione (prima in sede redigente, poi in sede deliberante) dal mese di novembre 1998 al mese di aprile 1999. Il testo, come trasmesso alla Camera dei deputati, prevedeva che, in attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, il ruolo dei ricercatori fosse trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari. I ricercatori e le figure equiparate assumevano pertanto la denominazione di «professori universitari», la relativa procedura valutativa di reclutamento veniva integrata con una prova didattica e ad essi veniva riconosciuto l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche; quanto all'elettorato passivo, il testo faceva rinvio agli statuti dei singoli atenei. I professori ricercatori erano infine riconosciuti come componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il provvedimento è stato tuttavia modificato. La Commissione cultura ha in-

fatti trasmesso all'Aula un testo che, nell'istituire la terza fascia dei professori universitari, stabilisce che in essa siano inquadrati a domanda i ricercatori universitari di ruolo, gli assistenti di ruolo ad esaurimento e i tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, previa verifica positiva, con modalità stabilite dagli atenei, dei titoli scientifici e dell'attività didattica svolta per almeno tre anni, anche se non consecutivi.

È stato inoltre escluso l'elettorato passivo per le cariche di direttore, preside di facoltà e direttore di dipartimento.

La Commissione cultura della Camera ha invece confermato una disposizione, già contenuta nel testo approvato dal Senato, relativa alla possibilità per le Accademie militari di attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari anche ai professori di terza fascia, prevedendo peraltro che esse rideterminino gli organici del personale docente con l'introduzione di posti per professori di terza fascia, con contestuale riduzione di posti per professori di altre fasce ovvero con utilizzo di risorse rese disponibili per la vacanza di altri posti nell'organico. È stato altresì aggiunto che analoghe facoltà hanno la Scuola superiore della pubblica amministrazione e la Scuola centrale tributaria.

Rispetto al testo approvato dal Senato è stato infine aggiunto un articolo che prevede la possibilità per le università di stipulare, attraverso valutazioni comparative ed assicurando la pubblicità degli atti, contratti di ricerca e di avvio all'insegnamento con laureati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o titolo equipollente.

La Camera dei deputati ha tuttavia esaminato il testo sottoposto dalla Commissione cultura nelle ultime ore della legislatura, senza concluderlo.

Con il presente disegno di legge si recupera in sostanza il testo licenziato dalla 7ª Commissione del Senato il 29 aprile 1999

in un testo unificato, che si è ritenuto tuttavia di dover in parte modificare. Le differenze riguardano innanzi tutto due aspetti che erano stati introdotti dalla Camera dei deputati, vale a dire la limitazione dell'elettorato passivo spettante ai professori di terza fascia (limitazione che nel testo Camera - come si è ricordato - comprendeva le cariche di direttore, preside di facoltà e direttore di dipartimento, mentre nel disegno di legge che ora si propone riguarda solo le cariche di preside di facoltà e di rettore) e l'estensione - poc'anzi richiamata - alla Scuola superiore della pubblica amministrazione e alla Scuola centrale tributaria della possibilità di attribuire insegnamenti anche ai professori di terza fascia.

Innovative rispetto ai testi esaminati dai due rami del Parlamento nella scorsa legislatura sono invece due altre disposizioni contenute nel disegno di legge. La prima si riferisce alla previsione che i ricercatori confermati, ex titolari di contratto quadriennale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, che abbiano ricoperto incarico di insegnamento per almeno tre anni nello stesso ateneo, possono essere inquadrati a domanda nel ruolo di professore associato di seconda fascia presso lo stesso ateneo nel settore scientifico-disciplinare di appartenenza, conservando l'anzianità progressiva.

La seconda differenza, rispetto ai testi già passati al vaglio delle Camere nella precedente legislatura, riguarda invece l'espressa specificazione che la composizione del senato accademico rappresentativa delle facoltà istituite nei singoli atenei, disciplinata dalla legge istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica (in particolare dal comma 4, lettera *b*), dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168), deve interpretarsi nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari. I ricercatori e le figure equiparate ai sensi dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai quali continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dal presente articolo, assumono la denominazione di «professori di terza fascia».

2. Per l'accesso alla fascia dei professori di terza fascia, la procedura di valutazione comparativa già prevista per i ricercatori è integrata con l'introduzione di una prova didattica. Nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore associato, i professori di terza fascia confermati sono esonerati dalla prova didattica qualora l'abbiano già sostenuta.

3. I ricercatori confermati, ex titolari di contratto quadriennale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, che abbiano ricoperto incarico di insegnamento per almeno tre anni nello stesso ateneo, sono inquadrati a domanda nel ruolo di professore associato di seconda fascia presso lo stesso ateneo, nel settore scientifico-disciplinare di appartenenza, conservando l'anzianità pregressa. Le domande devono essere presentate agli atenei e da questi recepite entro il 31 ottobre 2002.

4. I professori di terza fascia sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere, *f*) e *g*), della legge 3 luglio

1998, n. 210, concernenti i professori ordinari e associati, nonché quelle relative ai trasferimenti dei medesimi e alle designazioni dei componenti delle commissioni per le valutazioni comparative per la copertura di posti di professore ordinario e associato, e in genere quelle relative alle persone dei professori ordinari e associati.

5. Ai professori di terza fascia spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche; il loro elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli atenei. È escluso l'elettorato passivo per le cariche di preside di facoltà e di rettore.

6. Le accademie militari e gli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate possono attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari anche ai professori di terza fascia appartenenti al settore scientifico-disciplinare cui afferiscono le predette materie, previo nulla osta del consiglio di facoltà.

7. La Scuola superiore della pubblica amministrazione e la Scuola centrale tributaria possono attribuire insegnamenti ed attività di ricerca, nell'ambito dei propri fini istituzionali, anche ai professori di terza fascia appartenenti al settore scientifico-disciplinare cui afferiscono le materie di insegnamento e ricerca, previo nulla osta del consiglio di facoltà.

## Art. 2.

1. Negli organi, cui gli statuti demandano la competenza alla revisione statutaria, la rappresentanza del personale docente deve essere comunque equilibratamente assicurata alle tre fasce.

## Art. 3.

1. Ai professori associati è attribuito l'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche ac-

cademiche, ad eccezione di quello passivo per la carica di rettore.

Art. 4.

1. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, il comma 4, lettera *b*), si interpreta nel senso che le facoltà devono essere rappresentate nel senato accademico da almeno un rappresentante per facoltà.



